



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"  
VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi, 13/d  
Tel. e Fax 041630704 - c.f. 90092020271 - cod.mecc.VEIC83400V

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PREARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

Il **Consiglio di Istituto** nella seduta del 24 novembre 2011,

**VISTO** l'art. 96, c.4, del TU 297/94 "Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche";

**VISTO** l'art. 32 del D.I. 44/2001 - "Funzioni e poteri del Dirigente nella attività negoziale";

**VISTO** l'art. 33 del D.I. 44/2001 - "Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale";

**VISTO** l'art. 35 del D.I. 44/2001 - "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";

**VISTO** l'art. 50 del D.I. 44/2001 - "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico";

**PREMESSO** che:

- ai sensi dell'art. 32 del D.I. 44/2001, l'attività negoziale è svolta dal Dirigente Scolastico quale Legale Rappresentante dell'Istituto;
- ai sensi dell'art. 50 del D.I. 44/01 "La utilizzazione temporanea dei locali dell'Istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi";
- ai sensi dell'art. 33, c. 2 del D.I. 44/2001, spettano al Consiglio di Istituto le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle indicate attività negoziali, fra cui al comma c) l'utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;

### APPROVA

il seguente Regolamento che disciplina la concessione in uso a terzi di locali dell'edificio scolastico.

#### **Art. 1 - Principi fondamentali**

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

1. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 T.U. 94);
2. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/2001);
3. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi, per quanto riguarda il comma 1, può avvenire fuori dell'orario del servizio scolastico (art. 96 T.U. 94);
4. Il provvedimento concessorio, disposto dal Dirigente Scolastico, deve rispettare le condizioni di utilizzo, secondo quanto dettato dal presente Regolamento.

## **Art. 2 - Criteri di assegnazione**

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione e servizio culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

- attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica e più in generale della comunità cittadina;
- attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;
- qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- eventuali contributi offerti alla scuola a titolo di risarcimento per l'usura delle risorse materiali e strumentali utilizzate.

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica, né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

## **Art. 3 - Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

L'istituzione scolastica è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

## **Art. 4 - Doveri del concessionario**

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica su semplice segnalazione, anche per le vie brevi, e senza alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti di qualsiasi sorta;
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

## **Art. 5 - Usi incompatibili**

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

## **Art.6 - Divieti particolari**

E' vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola, in funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare il divieto.

E' vietato l'accesso a locali non specificatamente richiesti.

E' vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti.

Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

E' vietata l'istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica.

E' vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio, e comunque l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.

## **Art. 7 - Procedura per la concessione**

- a) Le richieste di concessione dei locali scolastici dovranno rispettare i criteri di cui al presente Regolamento .

Esse dovranno esplicitare:

- l'indicazione del soggetto richiedente
- lo scopo preciso della richiesta
- le generalità della persona responsabile
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici.

- b) Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà:

- se la richiesta è compatibile con i principi dell'articolo 1 e i criteri dell'articolo 2 del presente Regolamento;
- se i locali sono disponibili per il giorno e nelle fascia oraria richiesta.

- c) In caso di riscontro negativo, il Dirigente scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione.

Se il riscontro sarà positivo, il Dirigente scolastico dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima.

Una volta effettuati i riscontri e gli adempimenti di cui sopra, il Dirigente Scolastico emetterà il formale provvedimento concessorio.

## **Art. 8 - Provvedimento concessorio**

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:

- L'indicazione del soggetto richiedente
- Lo scopo preciso della richiesta
- Le generalità della persona responsabile
- L'indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi
- Le modalità d'uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali
- I limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- Il numero di persone autorizzate ad utilizzare i locali

- La valutazione di compatibilità con i principi dell'articolo 1 e i criteri dell'articolo 2 del presente Regolamento
- Il richiamo alla responsabilità e ai doveri del concessionario di cui agli articoli 3 e 4

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica senza che ciò comporti indennizzi o risarcimenti di qualsiasi sorta.

#### **Art. 9 - Informazione e pubblicità**

Il presente Regolamento diventa parte integrante del Regolamento d'Istituto e viene affisso all'Albo della scuola e pubblicato sul sito web: [www.icilarialpi.it](http://www.icilarialpi.it) .

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Raineri Chinellato

Favaro V.to, 24.11.2011